

Verbale di mancato accordo  
Articoli 4 e 24 Legge n. 223/1991

Oggi 26 gennaio 2018 in Roma nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata ai sensi dell'art. 24, comma 1, legge n. 223/1991 si sono incontrate:

Viaggi & Turismo Marozzi srl rappresentata da Giuseppe Vinella (di seguito la Società)

ANAV, rappresentata, per l'occasione, da Tullio Tulli, Stefano Rossi, Roberto Magini

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali:

FILT-CGIL, in persona di Domenico D'Ercole

FIT-CISL, in persona di Eliseo Grasso, Francesca Di Felice

UILTRASPORTI, in persona di Roberto Napoleoni

FAISA-CISAL in persona di Mauro Mongelli, Vincenzo Rotella, Piero Greco

UGL/FNA, in persona di Fabio Milloch, Valentina Iori

nonché i Rappresentanti delle segreterie regionali/territoriali e rappresentanze sindacali aziendali (di seguito, congiuntamente Organizzazioni Sindacali).

L'azienda, pur considerando inevitabile il ricorso alla mobilità nei termini indicati con nota del 13 novembre 2017, con la quale si è proceduto ad avviare una procedura di riduzione di personale ai sensi degli articolo 4 e 24, legge n. 223/1991, al fine di attutire le conseguenze sociali della predetta procedura riconferma, coerentemente con quanto emerso nel corso dei precedenti incontri, tenutisi rispettivamente in data 22 novembre e 14 dicembre 2017, 8 gennaio 2018 e 16 gennaio 2018, la propria disponibilità ad esplorare congiuntamente possibili soluzioni. In tale logica, l'azienda anche nel corso della riunione odierna ha effettuato delle ulteriori proposte orientate ad attenuare l'impatto sociale di tale procedura di riduzione. A tal fine procede alla consegna di un nuovo documento allegato, dalla stessa elaborato.

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali con varie argomentazioni hanno ritenuto insufficienti le soluzioni proposte che nella sostanza non contengono elementi di avanzamento rispetto a quanto rivendicato. Peraltro, le stesse Organizzazioni Sindacali hanno riaffermato il fatto che la Società non versa nello stato di crisi dichiarato, come riscontrabile dagli ultimi bilanci e dai volumi di servizio, tanto da ritenere ingiustificabile il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo.

Alla luce di quanto sopra, le Parti si danno atto che la fase di consultazione in sede sindacale di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 223/1991 è stata formalmente esperita e che la stessa si è conclusa con esito negativo.

L'azienda, ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 223/1991, darà comunicazione del mancato accordo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'ulteriore esame della materia come prevista dal comma 7 del medesimo articolo 4.

L'Azienda

Allegato c.s.

Organizzazioni sindacali

competenze di fine rapporto, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale/ presso l'Ispettorato Territoriale di Bari ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 e.p.c.;

nelle more della procedura sindacale il numero di dipendenti in esubero è sceso a 81(80 operatori di esercizio e 1 collaboratore d'ufficio), a seguito delle sopravvenute risoluzioni del rapporto di lavoro di 4 lavoratori con qualifica di operatore di esercizio, di cui 3 per dimissioni.

la scelta dei lavoratori da licenziare avverrà con riferimento all'intero organico aziendale (di cui al punto III della comunicazione di apertura della procedura, inviata il 13 novembre 2017), tenuto conto della fungibilità, rispettivamente, delle mansioni di "operatore di esercizio" e di "collaboratore d'ufficio".

Dopo ampia ed approfondita discussione le parti

### **concordano quanto segue**

1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo sindacale.

2) L'individuazione dei lavoratori da licenziare avverrà ricorrendo, prioritariamente, al criterio della prossimità alla pensione. Più precisamente, sarà risolto il rapporto di lavoro dei dipendenti che entro il termine di 48 mesi (dalla sottoscrizione del presente verbale) avranno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico. I lavoratori che verranno individuati in base a tale criterio saranno licenziati nel momento in cui mancheranno loro 24 mesi al raggiungimento dei requisiti per il detto trattamento pensionistico.

Pertanto, fermo restando che l'individuazione di tali lavoratori avverrà in via prioritaria rispetto ai criteri che seguono, le comunicazioni individuali di licenziamento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d. l. n. 148 del 1993, potranno essere effettuate entro il termine di 24 mesi dalla firma del presente accordo.

Durante il periodo di permanenza in azienda funzionale alla maturazione delle condizioni di cui ai capoversi che precedono, ai relativi lavoratori sarà applicato il solo trattamento economico derivante dall'applicazione del ccnl autoferrotranvieri, con esclusione di tutti i trattamenti aziendali aggiuntivi o più favorevoli in atto, concordandosi a tal fine la cessazione dell'efficacia degli accordi e delle prassi che li prevedono.

3) Esaurita l'applicazione del criterio di cui al punto 2, si farà ricorso al criterio della volontarietà, ossia della non opposizione al licenziamento. Ai lavoratori che non si opporranno al licenziamento sarà corrisposto un incentivo all'esodo, pari all'importo lordo di € 2.000,00 (duemila/00), previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale/presso l'Ispettorato Territoriale di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., contenente l'esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il predetto verbale di conciliazione dovrà avere gli stessi contenuti di quello sub Allegato 1 del presente accordo sindacale.

L'Azienda si impegna, inoltre, a favorire l'adesione volontaria al licenziamento ricercando opportunità di nuove assunzioni. In particolare, l'azienda si impegna a garantire, in maniera alternativa una delle due opzioni di seguito indicate, ai lavoratori di cui al presente punto 3:

- a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al primo periodo del presente punto 3, l'assunzione presso aziende di trasporto passeggeri che operano nelle stesse aree territoriali;

